



REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO A INVESTITORI QUALIFICATI

VERTIS CAPITAL

Istituito e gestito da Vertis SGR S.p.A.

Approvato dalla Banca d'Italia il 7 dicembre 2007 con modifiche approvate il 27 maggio 2008 e il 27 maggio 2009.

Modifiche approvate in via generale dalla Banca d'Italia il 4 novembre 2009, il 1 aprile 2010 e il 7 marzo 2011.

Modifiche approvate dall'Assemblea dei Partecipanti il 17 novembre 2011.

Il Regolamento (di seguito "Regolamento") si compone di 3 parti:

- a) Scheda identificativa;
- b) Caratteristiche del prodotto;
- c) Modalità di funzionamento.

Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

DEFINIZIONI

Oltre ai termini espressamente definiti nel corpo del Regolamento, i termini seguenti hanno il significato come in appresso a essi rispettivamente attribuito:

Ammontare Iniziale del Fondo: l'ammontare inizialmente stabilito in euro 75 milioni.

Ammontare del Fondo: l'ammontare del Fondo a seguito della Chiusura delle Sottoscrizioni è pari a euro 40,5 milioni.

Ammontare Minimo di Sottoscrizione: l'ammontare di sottoscrizioni pari a euro 30 milioni al di sotto del quale la SGR non avvia l'operatività del Fondo.

Autorità di Vigilanza: la Banca d'Italia, la Consob ovvero la diversa autorità o ente che dovesse essere competente a vigilare sulla SGR e/o sul Fondo ai sensi della normativa di settore, di volta in volta vigente.

Avvio dell'Operatività del Fondo: il giorno successivo alla Chiusura delle Sottoscrizioni ovvero alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni.

Certificati: rappresentano le Quote del Fondo. I Certificati possono essere emessi solo per un numero intero di Quote e possono essere nominativi o al portatore a scelta del Sottoscrittore.

Chiusura delle Sottoscrizioni: la chiusura delle sottoscrizioni, entro il Termine Ultimo di Sottoscrizione, per il raggiungimento dell'Ammontare del Fondo.

Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni: la chiusura anticipata delle sottoscrizioni per il raggiungimento dell'Ammontare Minimo di Sottoscrizione che, pur comportando l'Avvio dell'Operatività del Fondo, prevede la possibilità di raccogliere ulteriori sottoscrizioni sino al Termine Ultimo di Sottoscrizione.

Durata del Fondo: la durata del Fondo termina il 31 dicembre 2021, salvo quanto indicato all'art. 15.3 che segue.

Investitori Qualificati: gli investitori come definiti dall'art. 1, lett. h del D.M. Tesoro n. 228 del 24 maggio 1999 e, in particolare:

- le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106, 107 e 113 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993);
- i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea;
- le fondazioni bancarie;

- le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente.

Partecipanti: i sottoscrittori dopo l'Avvio dell'Operatività del Fondo.

Parti Correlate: si considerano tali:

- a) i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo dalla SGR;
- b) gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della SGR, se a tali patti è conferita una partecipazione complessiva di controllo;
- c) i soggetti collegati alla SGR e quelli che esercitano un'influenza notevole sulla stessa;
- d) coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SGR (per tali intendendosi, oltre ai sindaci e agli amministratori, i dirigenti eventualmente dotati di poteri conferiti dal consiglio di amministrazione);
- e) gli stretti familiari delle persone fisiche comprese nelle precedenti lettere (per tali intendendosi coloro che sono potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata alla SGR, o esserne influenzati nei loro rapporti con la stessa, tra cui i conviventi; in ogni caso, si considerano stretti familiari il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado);
- f) i soggetti controllati dalle persone fisiche e giuridiche comprese nelle precedenti lettere b), c), d) ed e), o sui quali queste esercitano un'influenza notevole;
- g) i soggetti che hanno in comune con la SGR la maggioranza degli amministratori.

Percentuale del Fondo Vertis Capital Parallel: la percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare totale del Fondo Vertis Capital Parallel (numeratore) e la somma dell'ammontare totale del Fondo Vertis Capital Parallel e di euro 30 milioni (denominatore), come tale percentuale risulta modificata tempo per tempo in caso di annullamento di quote conseguente ad inadempimento di investitori:

- del Fondo Vertis Capital Parallel (computandosi in tal caso l'intero valore nominale delle quote annullate), ovvero
- del Fondo (computandosi in tal caso una percentuale del valore nominale delle quote annullate corrispondente al rapporto tra euro 30 milioni e l'Ammontare del Fondo).

Percentuale del Fondo: la percentuale corrispondente al rapporto tra euro 30 milioni (numeratore) e la somma dell'ammontare totale del Fondo Vertis Capital Parallel e di euro 30 milioni (denominatore), come tale percentuale risulta modificata tempo per tempo in caso di annullamento di quote conseguente ad inadempimento di investitori:

- del Fondo Vertis Capital Parallel (computandosi in tal caso l'intero valore nominale delle quote annullate), ovvero

- del Fondo (computandosi in tal caso una percentuale del valore nominale delle quote annullate corrispondente al rapporto tra euro 30 milioni e l'Ammontare del Fondo).

Percentuali: la Percentuale del Fondo e la Percentuale del Fondo Vertis Capital.

Periodo di Investimento: il periodo che termina il 31 dicembre 2016 entro il quale devono essere deliberati gli investimenti iniziali nelle imprese *target*.

Rimborsi Parziali: i rimborsi parziali *pro-quota* effettuati dalla SGR ai partecipanti.

Risultato Finale di Gestione del Fondo: il risultato calcolato come differenza tra l'ammontare dell'attivo netto liquidato maggiorato dei rimborsi effettuati nel corso della durata del Fondo e l'Ammontare del Fondo.

Società Veicolo: le società di nuova costituzione, controllate dal Fondo, anche congiuntamente con altri investitori, costituite esclusivamente allo scopo della realizzazione di operazioni di *leveraged buy out* o *leveraged buy in*.

Sottoscrittori: gli Investitori Qualificati che assumono l'impegno a versare determinati importi corrispondenti al numero di quote sottoscritte.

Termine Ultimo di Sottoscrizione: il termine, non superiore a 18 mesi dalla data di approvazione del Regolamento da parte dell'Autorità di Vigilanza, entro il quale devono essere effettuate le operazioni di sottoscrizioni delle Quote.

TUF: il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.

Valore del Patrimonio Netto del Fondo: il valore complessivo netto del Fondo, risultante dall'ultima relazione semestrale o dall'ultimo rendiconto annuale, computando il valore delle partecipazioni al netto delle plusvalenze non realizzate.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

<p>Denominazione, tipologia e durata del Fondo</p>	<p>Il fondo comune d'investimento mobiliare di tipo chiuso riservato a Investitori Qualificati è denominato Vertis Capital (di seguito "Fondo").</p> <p>La Durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2021, salvo quanto indicato all'art. 15.3 che segue.</p>
<p>Società di gestione del risparmio</p>	<p>Vertis Società di Gestione del Risparmio SpA (di seguito "SGR"), iscritta al n. 261 dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia, con sede sociale in Napoli in Via Francesco Caracciolo n. 17, indirizzo internet www.vertis.it, indirizzo di posta elettronica certificata partecipanti.vertiscapital@pecimpresa.it.</p>
<p>Società di revisione</p>	<p>PricewaterhouseCoopers SpA con sede sociale in Milano, Via Monte Rosa 91, iscritta al n. 43 dell'Albo tenuto dalla Consob.</p>
<p>Banca Depositaria</p>	<p>Banca Popolare di Sondrio - Società Cooperativa per Azioni con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, iscritta al Registro delle Imprese CCIAA, C.F. e partita IVA n. 00053810149, iscritta all'Albo delle Banche al n. 842, Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0, è nominata Banca Depositaria del Fondo (e.mail: bancadepositaria@popso.it).</p> <p>L'attività di Banca Depositaria è svolta presso il Servizio Finanza della Sede Centrale, in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16.</p> <p>Presso la Banca Depositaria sono depositati tutti i valori, le disponibilità e ogni altra attività finanziaria di pertinenza del Fondo. Presso la Banca Depositaria vengono espletate le funzioni di emissione e consegna dei certificati, di pagamento dei Rimborsi Parziali ovvero dei proventi posti in distribuzione.</p> <p>Il rendiconto di gestione e la relazione semestrale del Fondo sono messi a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede della Banca Depositaria.</p> <p>La messa a disposizione dei certificati avviene presso la dipendenza della Banca Depositaria indicata nel modulo di sottoscrizione.</p>

Quote	<p>Le quote di partecipazione (di seguito "Quote") hanno differenti valore nominale unitario e attribuiscono diversi diritti amministrativi e patrimoniali, in relazione alla specifica categoria di appartenenza: A o B.</p> <p>Le Quote di categoria A (di seguito "Quote A") hanno valore nominale unitario pari a euro 50.000.</p> <p>Le Quote di categoria B (di seguito "Quote B") hanno valore nominale unitario pari a euro 50.000.</p>
Periodicità di calcolo del valore della Quota e modalità di comunicazione	<p>Il valore unitario della Quota viene calcolato dalla SGR con cadenza semestrale, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza, tenendo conto dei diversi diritti patrimoniali spettanti a ciascuna categoria di Quote.</p> <p>Il valore unitario delle Quote è comunicato ai Partecipanti entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre, nonché pubblicato nello stesso termine sul sito internet della SGR.</p>

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. POLITICHE DI INVESTIMENTO

1.1 Scopo e oggetto del Fondo

1. Finalità esclusiva del Fondo è il co-investimento con il Fondo Vertis Capital Parallel - nei termini e alle condizioni di cui agli artt. 1.5 e 1.6 che seguono e fermo quanto disposto dagli artt. 1.7 e 1.8 che seguono - prevalentemente in strumenti finanziari non quotati, con l'intento di accrescere nel tempo il valore dei capitali raccolti mediante il conseguimento di rendimenti superiori a quelli di investimenti contraddistinti da minor rischio e maggiore liquidabilità.
2. Gli investimenti sono indirizzati verso imprese di piccole e medie dimensioni, con fatturato indicativamente inferiore a euro 100 milioni con le seguenti caratteristiche: (i) imprese costituite o aventi sede legale o la sede di direzione nelle Regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo, Molise e Lazio (di seguito "**Territorio**"); (ii) imprese diverse da quelle di cui al punto (i) che hanno importanti programmi di sviluppo nel Territorio; (iii) le imprese diverse da quelle di cui ai punti (i) e (ii) le cui attività hanno un importante collegamento con il Territorio; (iv) le *holding* italiane o estere che detengono esclusivamente partecipazioni in imprese aventi le caratteristiche di cui ai precedenti punti (i), (ii) o (iii); ovvero (v) le imprese estere costituite in *joint venture* da imprese aventi le caratteristiche di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii) o (iv).
3. Se in occasione di un investimento iniziale un'impresa presenta i requisiti per poter essere essa considerata come una impresa del Territorio, essa continua a essere considerata tale in occasione di ogni investimento ulteriore, anche in caso di eventuale e successivo trasferimento della sede sociale e/o della direzione di tale impresa.
4. Il Fondo effettua gli investimenti in imprese *target*, focalizzandosi su operazioni di *expansion capital* o *development capital* (intese come aumenti di capitale o sottoscrizione di altri strumenti di capitale di rischio che aumentino la dotazione finanziaria delle imprese *target*), acquisendo - unitamente al Fondo Vertis Capital Parallel - (i) una minoranza qualificata del capitale con diritto di voto delle imprese *target* in via prevalente; o, (ii) una maggioranza di detto capitale, di regola in operazioni a supporto di cambi generazionali. Tuttavia, ove la SGR lo reputi nel miglior interesse dei partecipanti sarà possibile effettuare operazioni di investimento di cui al punto (ii) anche ove non siano a supporto di cambi generazionali.
5. Gli investimenti rientrano nelle seguenti tipologie:
 - a) progetti di espansione (*expansion capital*) e piani di sviluppo (*development capital*);
 - b) avvicendamento attraverso l'acquisizione di partecipazioni di minoranza di una porzione della compagine sociale di imprese *target* (*replacement capital*);

c) *management buy in / buy out* finalizzate a sostenere l'acquisizione di imprese *target* a supporto di cambi generazionali, anche in posizione di minoranza a fianco di altri investitori nell'ambito di acquisizioni di maggioranze

in imprese *target* che presentino significative potenzialità di crescita, restando inteso che le operazioni di cui alla lettera a) che precede saranno effettuate in via prevalente.

6. La leva finanziaria, se utilizzata, non dovrà essere tale da pregiudicare le prospettive di crescita delle Società in Portafoglio e dovrà comunque essere utilizzata in forma prudente.
7. Il Fondo non effettua:
 - a) operazioni di ristrutturazione aziendali (*turnaround*); e
 - b) operazioni di *early stage*.
8. Pertanto, nella selezione degli investimenti sono privilegiate le imprese:
 - a) che presentano significativi piani di sviluppo;
 - b) a gestione familiare in presenza di ricambio generazionale o imprenditoriale;
 - c) con marchio e/o *know how* affermati o da valorizzare;
 - d) che utilizzano o intendono introdurre innovazioni di processo e/o di prodotto anche attraverso tecnologie digitali.
9. Le risorse del Fondo possono essere investite anche:
 - a) in Società Veicolo;
 - b) in quote di fondi chiusi le cui politiche d'investimento sono orientate prevalentemente in interventi nel capitale di rischio effettuato nella fase iniziale dell'attività d'impresa (*seed capital* e *start up capital*).
10. Le risorse del Fondo non possono essere investite in imprese che producono o commercializzano:
 - a) tabacco;
 - b) materiale pornografico;
 - c) pellicce;
 - d) cosmetici, se effettuano *test* sugli animali;
 - e) armi o parti di armamenti.
11. Il Fondo, inoltre, non può essere investito in società operanti in via prevalente nel settore immobiliare, bancario e assicurativo.
12. Nella selezione degli investimenti si tiene comunque conto degli opportuni criteri di diversificazione del rischio.
13. Il continuo monitoraggio sull'andamento delle società partecipate è reso possibile, tra l'altro:

- a) dalla partecipazione ai loro organi sociali di persone designate dalla SGR;
- b) dall'eventuale inserimento nel loro organico di personale gradito alla SGR;
- c) dalla disponibilità di periodici rendiconti gestionali, preventivi economico-finanziari e piani strategici.

1.2 Limiti di investimento

1. La SGR intende derogare ai limiti agli investimenti previsti dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.
2. Nelle scelte di investimento del Fondo i limiti massimi comunque osservati - e riferiti all'Ammontare del Fondo sino al termine del Periodo di Investimento - sono i seguenti:
 - a) strumenti finanziari emessi da società non quotate: 100%;
 - b) strumenti finanziari emessi da società quotate aventi sede legale ubicata nel Territorio: 10%;
 - c) strumenti finanziari emessi da uno stesso emittente: 15%;
 - d) quote di fondi chiusi di cui all'art. 1.1, comma 9, lettera b): euro 6 milioni.
3. L'importo di ciascun investimento è, di norma, compreso tra 2 e 6 milioni di euro.
4. La SGR può investire il Fondo in strumenti di liquidità, nell'interesse dei Partecipanti e in relazione alla dinamica dei flussi finanziari derivanti dalle operazioni di investimento e di disinvestimento compiute.
5. La SGR ha, inoltre, la facoltà di utilizzare, nel rispetto delle norme vigenti, gli opportuni strumenti di copertura e di riduzione dei rischi al fine di consentire un'accorta gestione del Fondo.
6. Nella gestione del Fondo, e nel rispetto delle riserve di attività previste per le banche e per gli intermediari finanziari, la SGR può concedere prestiti solo se funzionali o complementari all'acquisto o alla detenzione di partecipazioni da parte del Fondo quali, a esempio:
 - a) finanziamenti soci, versamenti in conto futuro aumento di capitale;
 - b) assunzioni di partecipazioni assimilabili a investimenti in capitale di rischio;
 - c) sottoscrizioni di strumenti di debito;
 - d) rilascio di garanzie non reali.
7. L'ammontare dei prestiti, di ogni altra forma di finanziamento e delle garanzie concessi, unitamente al valore dell'investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente, non può superare il 15% dell'Ammontare del Fondo.
8. La SGR può assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle previste ove ciò sia necessario alla tutela del Fondo ovvero degli interessi dei Partecipanti.

1.3 Limiti alle operazioni con Parti Correlate

1. Il Fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da Parti Correlate; allo stesso modo, i beni di proprietà del Fondo non possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti.

1.4 Assunzione di prestiti

1. La SGR può concedere in garanzia, a favore di banche o di altre istituzioni finanziarie, beni del Fondo a fronte dei finanziamenti ricevuti, se la garanzia è funzionale o complementare all'operatività del Fondo. La SGR non può, tuttavia, concedere in pegno strumenti finanziari detenuti dal Fondo in una impresa *target*, ovvero costituire su di essi altri diritti reali di garanzia o privilegi, al fine di garantire finanziamenti od obbligazioni assunte in relazione a investimenti in altre imprese *target*.
2. Ove la SGR non abbia ancora proceduto all'integrale richiamo degli impegni, il Fondo può assumere prestiti fino al 10% dell'Ammontare del Fondo, finalizzati a fronteggiare sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria, al fine di regolare pagamenti connessi all'assunzione delle partecipazioni e alle spese a carico del Fondo. In tal caso, la SGR provvede a chiedere ai Partecipanti i versamenti necessari all'estinzione della posizione debitoria del Fondo entro 3 mesi. Resta inteso che l'eventuale indebitamento riduce provvisoriamente, per un pari importo, la possibilità per la SGR di richiedere i versamenti ai Partecipanti.
3. Le Società Veicolo possono assumere prestiti e offrire in garanzia i propri beni. Alle Società Veicolo non si applicano i limiti all'assunzione di prestiti di cui al comma 1, nonché quelli fissati dall'Autorità di Vigilanza.

1.5 Co-investimento con il Fondo Vertis Capital Parallel

1. Il Fondo persegue il proprio scopo esclusivamente co-investendo con il Fondo Vertis Capital Parallel in investimenti aventi le caratteristiche di cui all'art. 1.1, organizzate e gestite nel rispetto delle previsioni di cui al presente art. 1.5 e all'art. 1.6 che segue.
2. La SGR adotta ogni opportuna iniziativa e misura affinché, salvo quanto previsto al successivo comma 3, il Fondo e il Fondo Vertis Capital Parallel co-investano *pari passu* nelle forme anzidette in tutte gli investimenti e non compiano alcuna operazione diversa dagli investimenti in questione.
3. I vincoli di cui ai commi 1 e 2 che precedono sono modificati o cessano di operare nelle circostanze e in conformità alle previsioni di cui agli artt. 1.7 e 1.8 che seguono.

1.6 Criteri di co-investimento con il Fondo Vertis Capital Parallel

1. La SGR struttura ciascuna Operazione di Investimento nel rispetto del regolamento di gestione del Fondo e del regolamento di gestione del Fondo Vertis Capital Parallel e in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli strumenti finanziari oggetto dell'operazione di investimento vengono ripartiti fra il Fondo ed il Fondo Vertis Capital Parallel in proporzione alle rispettive Percentuali in essere al momento della realizzazione della stessa e tali Percentuali continuano a trovare applicazione anche in caso di operazioni di investimento successive nella

stessa società *target* (senza tener conto di eventuali variazioni nel frattempo intervenute);

- b) il Fondo ed il Fondo Vertis Capital Parallel beneficiano (in proporzione alle rispettive quote di investimento, per quanto occorra) sia di termini economici identici che di termini di strutturazione identici (inclusi, per chiarezza, i termini relativi agli strumenti finanziari acquisiti, nonché ai finanziamenti e alle garanzie concessi o ricevuti) e sostengono i relativi costi in misura proporzionale;
 - c) i diritti collegati ai meccanismi di *governance* e di *exit* pattuiti dalla SGR in relazione agli strumenti finanziari detenuti sono attribuiti al Fondo e al Fondo Vertis Capital Parallel in proporzione alle rispettive Percentuali, per quanto ragionevolmente possibile, ovvero sono esercitati dalla SGR tenendo conto degli interessi di entrambi i fondi e operando in forma equa ove essi possano divergere per un qualsivoglia motivo;
 - d) il Fondo e il Fondo Vertis Capital Parallel operano *pari passu* in fase di disinvestimento o comunque di realizzo, anche parziale, degli strumenti finanziari detenuti, assicurando, nei rapporti interni, per quanto ragionevolmente possibile (tenendo conto del modo in cui l'operazione è strutturata - secondo quanto indicato al successivo art. 1.6, comma 2, lettera a) - e dei meccanismi di *exit* pattuiti dalla SGR), che tale principio sia rafforzato dall'attribuzione di un diritto di co-vendita al Fondo Vertis Capital Parallel, con soggezione del Fondo, e di un diritto di trascinarsi al Fondo, con soggezione del Fondo Vertis Capital Parallel.
2. Fermo quanto precede, ciascuna operazione di investimento viene organizzata come segue:
- a) il Fondo e il Fondo Vertis Capital Parallel investono nell'impresa *target* direttamente o attraverso distinti veicoli societari, salvo il caso in cui, in presenza di ulteriori co-investitori, la SGR ritenga preferibile strutturare i rapporti tra co-investitori (inclusi il Fondo e il Fondo Vertis Capital Parallel) mediante utilizzo di un unico veicolo di investimento;
 - b) i diritti del Fondo e del Fondo Vertis Capital Parallel relativi all'impresa *target* e/o, ove del caso, ai veicoli societari sono comunque disciplinati in forza di obbligazioni distinte, perfezionate in forma idonea ad assicurare agli stessi diritti destinati a permanere anche nell'ipotesi in cui la responsabilità di gestione del Fondo e/o del Fondo Vertis Capital Parallel sia trasferita ad un diverso gestore.

1.7 Investimenti del Fondo precedenti all'avvio del Fondo Vertis Capital Parallel

1. I termini e le condizioni di cui all'art. 1.6 non trovano applicazione con riferimento agli investimenti effettuati dal Fondo alla data del 20 ottobre 2011.
2. Fermo restando quanto sopra, laddove tra il 20 ottobre 2011 e la data di avvio del Fondo Vertis Capital Parallel il Fondo dovesse realizzare operazioni di investimento, il Fondo Vertis Capital Parallel acquisterà - dal Fondo ed entro 30 giorni dall'avvio del medesimo - gli strumenti finanziari oggetto di tali operazioni:

- a) nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'art. 1.6, comma 1, e di tutte le altre disposizioni dell'art. 1.5 ad eccezione di quelle che non possano trovare applicazione al caso di specie;
 - b) per un corrispettivo pari al costo storico dei predetti strumenti finanziari incrementato degli oneri di *funding* al tasso euribor a 3 mesi rilevato alla relativa data di acquisto più 100 (cento) punti base.
3. Qualora all'avvio del Fondo Vertis Capital Parallel facciano seguito uno o più ulteriori *closing*, la SGR procede a nuovi riallineamenti tra il Fondo Vertis Capital Parallel e il Fondo, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ciascun *closing* successivo, con riferimento agli strumenti finanziari rappresentativi sia delle operazioni di investimento realizzate dal Fondo tra il 20 ottobre 2011 e la data dell'avvio del Fondo Vertis Capital Parallel sia delle operazioni di investimento realizzate dal Fondo e dal Fondo Vertis Capital Parallel in data successiva, nel rispetto, *mutatis mutandis*, dei principi di cui al presente art. 1.7.

1.8 Cessazione dei co-investimenti con il Fondo Vertis Capital Parallel

1. Il Fondo riprende ad operare in via autonoma e, di conseguenza, i termini e le condizioni di cui agli artt. 1.6 e 1.7 sono modificati ovvero cessano di operare in presenza delle circostanze e in conformità alle previsioni di cui alle successive sezioni da A ad C.
 - A. Nel caso di anticipata cessazione del periodo di investimento del Fondo Vertis Capital Parallel:
 - (i) le previsioni di cui agli artt. 1.6 e 1.7 cessano di trovare applicazione con riferimento alle operazioni di investimento nuove e la SGR può quindi effettuare, per conto del Fondo, operazioni diverse da quelle di cui al successivo punto (ii) senza alcun vincolo derivante da dette previsioni;
 - (ii) le previsioni di cui agli artt. 1.6 e 1.7 continuano invece a trovare applicazione con riferimento alle operazioni di investimento ulteriori e alle operazioni di disinvestimento nelle società che sono già nel portafoglio del Fondo e del Fondo Vertis Capital Parallel. Tuttavia, ove il Fondo Vertis Capital Parallel sia impossibilitato ad effettuare tali operazioni e la SGR lo reputi nel miglior interesse dei Partecipanti, la SGR può operare per conto del Fondo senza alcun vincolo derivante da dette previsioni.
 - B. Nel caso di liquidazione anticipata del Fondo Vertis Capital:
 - (i) la SGR può effettuare, per conto del Fondo, ogni operazione diversa da quelle di cui al successivo punto (ii) senza alcun vincolo;
 - (ii) le previsioni di cui agli artt. 1.6 e 1.7 continuano invece a trovare applicazione con riferimento alle operazioni di disinvestimento. Tuttavia, ove il Fondo Vertis Capital Parallel sia impossibilitato ad effettuare tali operazioni e la SGR lo reputi nel miglior interesse dei Partecipanti, la SGR può operare per conto del Fondo senza alcun vincolo derivante da dette previsioni.
 - C. Nel caso di sostituzione della SGR nella gestione di Fondo Vertis Capital Parallel:

- (i) le previsioni di cui agli artt. 1.6 e 1.7 cessano di trovare applicazione e la SGR può quindi effettuare, per conto del Fondo, operazioni di investimento e di disinvestimento senza alcun vincolo derivante da dette previsioni;
 - (ii) restano ferme, tuttavia, le disposizioni dell'art. 1.6, comma 1, lettera c) che precede, con riferimento alle operazioni di investimento già effettuate, sino all'integrale realizzo dei relativi strumenti finanziari.
2. La SGR non investirà più di euro 8 milioni negli investimenti precedenti del Fondo di cui all'art. 1.7, comma 1 che precede (incluso, per chiarezza, ogni eventuale esborso che sia richiesto al Fondo a titolo di investimento successivo o chiamata di capitale per tutta la durata della vita del Fondo) restando inteso che non più del 75% di tale somma potrà essere sottoscritta dalla SGR per conto del Fondo nei fondi di cui all'art. 1.1, comma 9, lettera b) che precede. Il vincolo di cui al presente comma cessa di trovare applicazione nelle ipotesi di cui alle sezioni A, B e C del presente art. 1.8.
3. Fermo quanto precede, in caso di situazione di sospensione del Fondo Vertis Capital Parallel, la SGR può sospendere temporaneamente l'effettuazione degli investimenti e dei disinvestimenti, per conto del Fondo e del Fondo Vertis Capital Parallel per un periodo non superiore a 6 mesi.

2. CATEGORIE DELLE QUOTE

1. L'Ammontare del Fondo è suddiviso in Quote A e Quote B che possono essere sottoscritte o possedute esclusivamente da Investitori Qualificati. Esse hanno diversi diritti in conformità alle previsioni di cui agli artt. 4, comma 4, lettera c) e 7, comma 2.
2. Le Quote A e le Quote B hanno valore nominale unitario pari a euro 50.000. Le Quote A possono essere sottoscritte in numero minimo di 5; le Quote B possono essere sottoscritte in numero minimo di 100.

3. SPESE E ONERI

3.1. Spese e oneri a carico del Fondo

1. Sono a carico del Fondo:
 - a) la remunerazione della SGR per l'attività svolta che è determinata come segue:
 - durante il Periodo di Investimento, pari al 2,00% su base annua dell'Ammontare sottoscritto del Fondo, corrisposta in rate semestrali anticipate dell'1,00%;
 - a partire dalla scadenza del Periodo di Investimento, pari all'1,75% su base annua del Valore del Patrimonio Netto del Fondo, corrisposta in rate semestrali anticipate dello 0,875%;
 - in occasione dei rimborsi parziali pro-quota (di seguito "Rimborsi Parziali") o del Risultato Finale di Gestione del Fondo, pari a quanto indicato all'art. 4, comma 4, lettera c);

- b) il compenso dovuto alla Banca Depositaria, pari allo 0,06% su base annua (con un minimo di euro 15.000 annui) del Valore del Patrimonio Netto del Fondo; tale compenso viene prelevato con cadenza semestrale anticipata;
 - c) le spese di gestione del conto acceso a nome del Fondo presso la Banca Depositaria;
 - d) gli oneri sostenuti dalla SGR per la costituzione e l'avvio del Fondo, fissati forfettariamente nell'1% dell'Ammontare del Fondo, corrisposti *una tantum* e in unica soluzione entro 3 mesi dall'Avvio dell'Operatività del Fondo;
 - e) gli oneri relativi agli investimenti e ai disinvestimenti del Fondo, ivi compresi i costi relativi a prestazioni professionali rese da terzi e commissioni di intermediazione. Tali oneri restano a carico della SGR nella misura del 50% qualora l'operazione di investimento o di disinvestimento non abbia luogo;
 - f) le spese relative alle convocazioni e alla tenuta delle riunioni delle assemblee dei Partecipanti;
 - g) le spese relative alle convocazioni e alla tenuta delle riunioni del Comitato Consultivo;
 - h) le spese di revisione e certificazione della contabilità e dei rendiconti del Fondo ivi compreso quello finale di liquidazione;
 - i) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo;
 - j) le spese legali, giudiziarie e consulenziali sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
 - k) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
 - l) il contributo di vigilanza che la SGR è tenuta a corrispondere all'Autorità di Vigilanza per il Fondo.
2. Al fine di evitare duplicazioni di spese e oneri a carico del Fondo, qualora il Fondo investa in quote di altri fondi gestiti dalla SGR, non verrà ad esso addebitato, per l'ammontare dell'investimento effettuato:
- a) la remunerazione prevista dall'art. 3.1, comma 1, lettera a), nella misura e per il tempo in cui il fondo oggetto dell'investimento riconosca alla SGR una remunerazione per l'attività di gestione svolta;
 - b) gli oneri previsti dall'art. 3.1, comma 1, lettera d).

3.2. Spese e Oneri a carico dei Partecipanti

1. Sono a carico dei Partecipanti:

- a) le spese di gestione dell'eventuale conto da accendere presso la Banca Depositaria a fronte del mancato ritiro delle somme derivanti da operazioni di distribuzione dei Rimborsi Parziali o dei proventi;

- b) le spese relative alla emissione e trasmissione del mezzo di pagamento prescelto dal Partecipante per la riscossione dei Rimborsi Parziali e/o proventi posti in distribuzione. Tali costi si limitano alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti;
- c) gli eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione e il suo perfezionamento.

3.3. Spese e oneri a carico della SGR

- 1. Sono a carico della SGR:
 - a) le spese di funzionamento e amministrazione della stessa;
 - b) le spese connesse con la commercializzazione e con il collocamento delle Quote;
 - c) le spese di revisione e certificazione della propria contabilità e del proprio bilancio;
 - d) tutte le spese e gli oneri, in linea generale, non esplicitamente indicati come a carico del Fondo o dei Partecipanti.

4. RIMBORSI, PROVENTI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

- 1. A fronte dei disinvestimenti compiuti o altri eventi generatori di introiti, entro i termini di Durata del Fondo, la SGR può effettuare Rimborsi Parziali e/o la distribuzione di proventi. Qualora il suddetto importo sia superiore a euro 3 milioni, la SGR deve procedere al Rimborso Parziale.
- 2. I Rimborsi Parziali e/o la distribuzione di proventi devono avvenire entro il termine massimo di 6 mesi dal disinvestimento o altro evento generatore di introiti e possono essere effettuati solo in denaro; è esclusa qualsiasi forma di rimborso tramite assegnazione di strumenti finanziari.
- 3. Prima di effettuare ciascun Rimborso Parziale e/o la distribuzione di proventi, la SGR ne dà preventiva comunicazione all’Autorità di Vigilanza e informa i Partecipanti circa le partecipazioni oggetto di disinvestimento, le motivazioni che inducono a effettuare il rimborso, l’importo distribuito pro-quota e le procedure di distribuzione adottate.
- 4. I Rimborsi Parziali e/o la distribuzione di proventi sono ripartiti fra i Partecipanti, in proporzione alle Quote A e B da ciascuno di essi possedute, e la SGR secondo le seguenti modalità:
 - a) una somma fino a concorrenza dell’importo effettivamente versato dai Partecipanti a fronte della sottoscrizione, tenuto conto degli altri Rimborsi Parziali e/o la distribuzione di proventi già intervenuti;
 - b) al raggiungimento dell’importo di cui alla lettera a), una somma fino a concorrenza dell’importo calcolato applicando un tasso d’interesse annuo semplice dell’8% ai versamenti effettuati da ciascun Partecipante per il periodo compreso tra la data di effettuazione di ciascun versamento e quella di distribuzione, tenuto conto degli altri Rimborsi Parziali e/o la distribuzione di proventi già intervenuti;
 - c) le eventuali ulteriori somme che residuano dopo la distribuzione degli importi di cui alle lettere a) e b), sono così distribuite:

- 80% ai possessori di Quote A e B;
- 8% ai possessori di Quote B;
- il restante 12% alla SGR.

In assenza di possessori di Quote B, la quota dell'8% a loro riservata va a incrementare la quota della SGR.

5. Il Risultato Finale di Gestione del Fondo è ripartito secondo le modalità previste per i Rimborsi Parziali e/o la distribuzione di proventi.
6. La SGR ha, tuttavia, la facoltà di compensare l'importo da distribuire con l'ammontare residuo non ancora versato delle Quote sottoscritte.
7. I Rimborsi Parziali e/o la distribuzione di proventi effettuati e non riscossi dagli aventi diritto entro 3 mesi dalla data della loro distribuzione sono allocati, a cura della Banca Depositaria, in un deposito intestato alla SGR con l'indicazione che trattasi di Rimborsi Parziali e/o di distribuzione di proventi e con indicazione nominativa degli aventi diritto ovvero, qualora i Certificati siano al portatore, con l'elenco dei numeri di serie dei Certificati. Le somme così accantonate sono improduttive di interessi.
8. Il diritto alla riscossione delle distribuzioni si prescrive nei termini di legge, a decorrere dalla data di distribuzione, in favore:
 - a) del Fondo, qualora il termine di prescrizione sia decorso anteriormente alla data di ricezione della comunicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo medesimo; ovvero,
 - b) della SGR, qualora il termine di prescrizione sia decorso successivamente alla data di ricezione della comunicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo.
9. Le somme distribuite ai partecipanti secondo quanto disposto dal presente art. 4 vengono pagate ai medesimi:
 - a) come Rimborsi Parziali sino a che gli importi così distribuiti siano complessivamente pari a totale degli importi effettivamente versati dai Partecipanti a fronte della sottoscrizione di quote sino alla data della relativa distribuzione; e
 - b) come proventi relativamente alla quota-parte di ogni distribuzione eccedente gli importi di cui alla precedente lettera a) e alla lettera c) che segue;
 - c) quanto al saldo, trattenuti dal Fondo al fine di versare la ritenuta fiscale applicabile a carico degli Investitori che la SGR preleva in sede di distribuzione, essendo inteso che le ritenute sono operate dalla SGR in relazione a ciascun Partecipante secondo il regime a esso applicabile ai sensi delle norme fiscali e che ogni ritenuta riduce di un ammontare corrispondente i proventi dovuti al Partecipante in questione ai sensi della lettera b) che precede.

5. ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

5.1. Assemblea dei Partecipanti

1. I Partecipanti si riuniscono in un'assemblea (di seguito "**Assemblea**") per deliberare sulle materie alla stessa riservate ai sensi del Regolamento, secondo le regole di funzionamento stabilite dagli artt. 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.
2. È prevista l'istituzione di distinte assemblee dei possessori di Quote A e di Quote B esclusivamente per procedere alla designazione dei propri rappresentanti in seno al Comitato Consultivo di cui all'art. 7.

5.2. Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea è attribuito il compito di deliberare sulle materie previste dalle vigenti disposizioni normative. In particolare, l'Assemblea delibera su:
 - a) sostituzione della SGR;
 - b) modifiche delle politiche di investimento del Fondo;
 - c) altre modifiche regolamentari ai sensi dell'art. 14;
 - d) liquidazione anticipata del Fondo;
 - e) altre materie che la SGR vorrà sottoporre all'attenzione della stessa ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 2;
 - f) richiesta di ammissione a quotazione dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo in un mercato regolamentato.
2. L'Assemblea non può deliberare sulle scelte di investimento del Fondo.

5.3. Convocazione e intervento in Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dalla SGR mediante avviso che deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle relative materie da trattare.
2. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai Partecipanti con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.
3. La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Consiglio di Amministrazione della SGR di propria iniziativa ovvero su richiesta di Partecipanti che rappresentano almeno il 10% dell'Ammontare del Fondo, a patto che nella richiesta siano indicati gli argomenti da trattare.
4. Ove il Consiglio di Amministrazione della SGR, in tal ultimo caso, non provveda alla convocazione dell'Assemblea entro 30 giorni, il Tribunale di Napoli, su istanza di Partecipanti che rappresentano almeno il 10% dell'Ammontare del Fondo, sentita la SGR, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'Assemblea, designando la persona che deve presiederla.
5. Sono legittimati alla partecipazione all'Assemblea tutti coloro i quali risultano titolari delle Quote del Fondo alla data di invio della predetta lettera di convocazione. Al fine

dell'ammissione e della legittimazione all'intervento, i partecipanti devono vincolare le Quote del Fondo in proprio possesso presso la Banca Depositaria per tutto il periodo compreso tra la data di ricezione della lettera di convocazione dell'Assemblea e la data di convocazione della stessa, inviando alla SGR la documentazione idonea a dimostrare tale vincolo, almeno 3 giorni prima della data prevista per la riunione dell'Assemblea.

5.4. Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea viene tempestivamente convocata dal Consiglio di Amministrazione della SGR la prima volta dopo la Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni, al fine di procedere alla nomina del Presidente dell'Assemblea.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti e rimane in carica per 3 anni fino alla data di approvazione del rendiconto di gestione relativo al terzo esercizio della sua carica.
3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola la discussione, accerta i risultati delle votazioni e proclama i risultati dandone conto nel verbale.

5.5. Costituzione e validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Partecipanti che rappresentano la maggioranza dell'Ammontare del Fondo. Essa è validamente costituita, anche in assenza di formale convocazione, dove sia rappresentato il 100% dell'Ammontare del Fondo. I partecipanti che esprimono il voto per corrispondenza ai sensi dell'art. 5.5, comma 2 che segue si considerano presenti all'Assemblea.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei Partecipanti e con il voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 50,1% dell'Ammontare del Fondo, a eccezione di quanto previsto all'art. 6.2, comma 1. Il voto può essere dato anche per corrispondenza e in tal caso l'avviso di convocazione inviato dalla SGR contiene anche il testo di delibera proposta.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della SGR dal Presidente dell'Assemblea, nonché depositate dalla stessa SGR presso la propria sede sociale e comunicate alla Banca Depositaria.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea che necessitano di approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza sono trasmesse, entro 30 giorni dalla data della loro adozione all'Autorità di Vigilanza medesima, unitamente alle conseguenti dovute deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della SGR.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

6. SGR

6.1. Compiti della SGR

1. La SGR è il soggetto che cura i rapporti con i Partecipanti, predispone e tiene a disposizione il rendiconto della gestione del Fondo, gestisce il Fondo ed esercita i diritti inerenti i beni del Fondo, nell'interesse dei Partecipanti.
2. Il Consiglio di Amministrazione della SGR è l'organo responsabile della gestione del Fondo.
3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione di avvalersi di uno o più consulenti esterni costituiti anche in forma societaria nell'esercizio delle proprie funzioni, a supporto delle proprie decisioni e per l'assistenza tecnica alla struttura direzionale e organizzativa della SGR.
4. L'operato dei consulenti esterni non comporta esonero di responsabilità del Consiglio di Amministrazione della SGR; restano, infatti, in capo a quest'ultimo tutte le responsabilità relative alle scelte di investimento e di disinvestimento riguardanti il Fondo.
5. La SGR si impegna a non istituire e/o gestire altri fondi - ad eccezione del Fondo Vertis Capital Parallel - con politiche d'investimento analoghe fintanto che sia in vigore il Periodo di Investimento oppure, se antecedente, non sia stato investito almeno il 70% dell'Ammontare del Fondo diminuito della remunerazione della SGR dovuta per il Periodo di Investimento.

6.2. Sostituzione della SGR

1. L'Assemblea dei Partecipanti, convocata ai sensi e con le modalità previste dal precedente art. 5.3, delibera a maggioranza assoluta dei Partecipanti e con il voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 75% dell'Ammontare del Fondo sulla rimozione della SGR (di seguito "SGR Sostituita") e la nomina di una nuova SGR (di seguito "SGR Sostitutiva").
2. La relativa delibera acquista efficacia in seguito all'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza e all'accettazione dell'incarico da parte della SGR Sostitutiva.
3. Dalla data di efficacia della delibera di sostituzione:
 - a) la SGR Sostituita cessa di essere la SGR del Fondo e per la cessazione dal proprio incarico ha diritto a ricevere le indennità previste all'art. 6.3, comma 1;
 - b) per tutti gli altri fini del Regolamento, la SGR Sostitutiva è considerata la SGR;
 - c) l'attività di investimento e le altre attività del Fondo continuano senza soluzione di continuità.
4. A seguito di sostituzione della SGR deve esserne data informativa ai Partecipanti.

6.3. Indennità in caso di sostituzione della SGR

1. Alla data di efficacia della delibera di sostituzione, la SGR Sostituita ha il diritto di ricevere le seguenti indennità così calcolate:
 - a) una somma pari a 3 rate semestrali della remunerazione di gestione di cui all'art. 3.1, comma 1, lettera a) calcolata sulla base dell'ultima rata corrisposta alla SGR antecedente alla data di delibera dell'Assemblea, che la stessa SGR Sostituita preleva dalle disponibilità del Fondo;
 - b) la quota *pro rata temporis* della remunerazione variabile prevista all'art. 4, comma 4, lettera c) di spettanza della stessa SGR sul futuro realizzo degli investimenti del Fondo alla data di efficacia della sostituzione, proporzionalmente alla durata dell'investimento maturata sotto la gestione della SGR Sostituita, che riceve alla liquidazione del Fondo.
2. Tali indennità non sono dovute alla SGR Sostituita qualora la sostituzione sia dovuta a dolo o colpa grave della stessa.

7. COMITATO CONSULTIVO

1. La SGR istituisce un Comitato Consultivo, indipendente e autonomo rispetto al Consiglio di Amministrazione della SGR ed eventuali soggetti da questa delegati.
2. Il Comitato è composto da 7 membri - di cui 2 scelti dall'assemblea dei possessori di Quote A e 5 scelti dall'assemblea dei possessori di Quote B - i quali al loro interno eleggono il Presidente. In caso di mancanza o indisponibilità dei possessori di una categoria di Quote i posti vacanti del Comitato Consultivo sono assegnati all'altra categoria.
3. In particolare, il Comitato Consultivo:
 - a) verifica la coerenza tra l'attività di investimento e le politiche di investimento esplicitate nel Regolamento;
 - b) valuta la presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse nei confronti di Parti Correlate durante le fasi di definizione delle proposte di investimento e di disinvestimento del Fondo.
4. Il ricorso al Comitato Consultivo è obbligatorio qualora il Consiglio di Amministrazione della SGR sia chiamato a deliberare in merito a operazioni in potenziale conflitto di interesse nei confronti di Parti Correlate.
5. Il Consiglio di Amministrazione della SGR può seguire il parere del Comitato Consultivo di cui al comma 4 ovvero disattenderlo. In tale ultima ipotesi, il Consiglio di Amministrazione della SGR può deliberare a favore dell'investimento o del disinvestimento assumendosene la responsabilità e la relativa delibera deve indicare, in modo dettagliato e analitico, le ragioni di convenienza economica per il Fondo e i Partecipanti sottese al compimento di dette operazioni in conflitto di interesse nei confronti di Parti Correlate.

6. Il Comitato Consultivo si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque, ogniqualvolta ne facciano richiesta:
 - a) l'Amministratore Delegato della SGR;
 - b) almeno 2 membri del Consiglio di Amministrazione della SGR;
 - c) uno o più Partecipanti che insieme rappresentano almeno il 25% del Fondo, e formula le proprie opinioni, deliberando a maggioranza dei presenti.
7. I membri del Comitato Consultivo restano in carica per 3 anni decorrenti dalla nomina e possono essere rieletti.
8. Per le designazioni dei propri rappresentanti in seno al Comitato Consultivo i possessori delle Quote A e delle Quote B si riuniscono in distinte assemblee speciali, che si tengono entro i primi 60 giorni dall'Avvio dell'Operatività del Fondo, le cui modalità di funzionamento sono analoghe a quelle previste per l'Assemblea dei Partecipanti di cui agli artt. 5.3, 5.4 e 5.5.

8. BANCA DEPOSITARIA

8.1. Compiti della Banca Depositaria

1. La Banca Depositaria è incaricata dello svolgimento dei compiti previsti dal TUF e dalle prescrizioni dell'Autorità di Vigilanza e del Regolamento.
2. I rapporti fra la SGR e la Banca Depositaria sono regolati da apposita convenzione, a tempo indeterminato, che specifica tra l'altro:
 - a) le funzioni svolte dalla Banca Depositaria, con particolare riferimento alle modalità e responsabilità di custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari del Fondo;
 - b) i flussi informativi necessari per la riconciliazione dei dati contabili;
 - c) le modalità con cui essa viene interessata in occasione di ogni operazione;
 - d) le modalità di regolamento delle operazioni relative alla gestione del Fondo.
3. Tra la Banca Depositaria e la SGR sono definite apposite procedure volte a:
 - a) acquisire e riscontrare i dati relativi alle operazioni di sottoscrizione e di richiamo degli impegni;
 - b) consentire alla Banca Depositaria il corretto e tempestivo svolgimento delle proprie funzioni;
 - c) verificare la corretta esecuzione, da parte della SGR, delle funzioni di gestione del Fondo.

4. Le operazioni di distribuzione a seguito dei rimborsi delle Quote sono espletate dalla Banca Depositaria secondo le vigenti disposizioni applicabili e le procedure e i termini di cui al Regolamento.
5. La Banca Depositaria, sotto la propria responsabilità, ha facoltà di sub-depositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo presso organismi nazionali di gestione centralizzata di strumenti finanziari nonché, previo assenso della SGR, presso altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

8.2. Sostituzione della Banca Depositaria

1. La sostituzione nell'incarico di Banca Depositaria non comporta soluzione di continuità nello svolgimento dei compiti a essa attribuiti dalla legge. A tal fine:
 - a) l'incarico di Banca Depositaria può essere revocato in qualsiasi momento dalla SGR;
 - b) la rinuncia all'incarico da parte della Banca Depositaria deve essere comunicata alla SGR con un preavviso di almeno 6 mesi;
 - c) l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - un'altra Banca Depositaria in possesso dei prescritti requisiti abbia accettato l'incarico in sostituzione della precedente;
 - la conseguente modifica del Regolamento sia approvata secondo quanto ivi stabilito;
 - d) gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del Fondo siano stati trasferiti e accreditati presso la nuova Banca Depositaria.

9. AMMONTARE DEL FONDO

1. L'Ammontare del Fondo è pari a euro 40,5 milioni.
2. Il Fondo è raccolto mediante un'unica emissione di Quote che devono essere sottoscritte entro il Termine Ultimo di Sottoscrizione.
3. Nel caso in cui il Fondo raggiunga, prima del Termine Ultimo di Sottoscrizione, l'Ammontare Minimo di Sottoscrizione, tali sottoscrizioni devono essere considerate definitive e vincolanti e la SGR può procedere alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni e all'Avvio dell'Operatività del Fondo, dandone comunicazione ai Sottoscrittori.
4. In questa ipotesi, la SGR può consentire ulteriori sottoscrizioni di Quote entro il Termine Ultimo di Sottoscrizione. Il prezzo di sottoscrizione delle ulteriori Quote è determinato ai sensi dell'art. 12, comma 6.
5. Qualora, decorso il Termine Ultimo di Sottoscrizione, l'importo delle sottoscrizioni sia superiore all'Ammontare del Fondo, la SGR può aumentare la misura dello stesso, dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza. Entro i 15 giorni successivi la SGR comunica ai Sottoscrittori l'adeguamento dell'Ammontare del Fondo.

6. Qualora, decorso il Termine Ultimo di Sottoscrizione, l'importo delle sottoscrizioni sia inferiore all'Ammontare Iniziale del Fondo ma superiore o uguale all'Ammontare Minimo di Sottoscrizione, la SGR procede a ridimensionare l'Ammontare del Fondo, dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza. Entro i 15 giorni successivi la SGR comunica ai Sottoscrittori il ridimensionamento dell'Ammontare del Fondo.
7. Nel caso in cui il Fondo sia sottoscritto per un ammontare inferiore all'Ammontare Minimo di Sottoscrizione, la SGR comunica all'Autorità di Vigilanza e, entro i 15 giorni successivi, ai Sottoscrittori l'abbandono del progetto e la liberazione di questi ultimi dagli impegni assunti.
8. La SGR si riserva la facoltà di accettare sottoscrizioni di quote del Fondo per le quali vengano presentate formali manifestazioni d'interesse entro il Termine Ultimo di Sottoscrizione con riserva di successivo perfezionamento, a condizione che le relative richieste vengano formalizzate e perfezionate entro la fine del 4° mese successivo a tale Termine. Tali sottoscrizioni devono intendersi effettuate entro il Termine Ultimo di Sottoscrizione.

10. PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione irrevocabile di Quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione delle Quote o il loro acquisto a qualsiasi titolo importa accettazione del Regolamento.
3. Le Quote non possono essere collocate, rimborsate o rivendute a soggetti diversi da quelli cui il Fondo è riservato.
4. Ciascuna Quota, indipendentemente dalla categoria di appartenenza (A o B), non può essere frazionata.
5. In relazione alla categoria di appartenenza (A o B), le Quote forniscono diritti patrimoniali diversi come indicato all'art. 4, comma 4, lettera c).
6. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

11. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. A fronte delle sottoscrizioni la SGR provvede a inviare a ciascun Sottoscrittore lettera di conferma delle Quote assegnate.
2. I Certificati possono essere nominativi o al portatore, a scelta del Sottoscrittore e possono essere emessi solo per un numero intero di Quote. Il frazionamento dei Certificati è consentito a condizione che gli stessi siano rappresentativi di almeno una Quota.

3. La predisposizione dei Certificati avviene a opera della SGR; essi vengono avvalorati dalla Banca Depositaria che vi provvede su istruzioni della SGR.
4. Ogni Certificato porta la firma di un Amministratore della SGR (che può anche essere riprodotta meccanicamente, purché l'originale sia depositato presso la Cancelleria del Tribunale ove ha sede la SGR) e la firma, per avvaloramento, della Banca Depositaria.
5. La Banca Depositaria mette i Certificati a disposizione degli aventi diritto presso la dipendenza indicata nel modulo di sottoscrizione di cui all'art. 12, comma 1, entro 5 giorni lavorativi successivi al versamento al Fondo dell'importo sottoscritto.
6. La consegna materiale del Certificato può tuttavia essere sospesa per il tempo strettamente necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dalla data di regolamento.
7. Sino a che non siano stati completati i versamenti relativi alle Quote, le stesse restano immesse in un certificato cumulativo al portatore, rappresentativo di tutte le Quote appartenenti ai Partecipanti; detto certificato è tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singolo Partecipante.
8. È facoltà del Partecipante chiedere, anche successivamente alla sottoscrizione, l'immissione delle proprie Quote in un certificato cumulativo al portatore, rappresentativo di una pluralità di Quote appartenenti a più Partecipanti; detto certificato è tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singolo Partecipante.
9. È fatto salvo il diritto del Partecipante di ottenere in ogni momento l'emissione e la consegna del Certificato rappresentativo di tutte o parte delle Quote di sua pertinenza, già immesse nel certificato cumulativo, a esclusione di quanto previsto al comma 7.
10. È facoltà irrevocabile della Banca Depositaria procedere in ogni momento, senza oneri per i Partecipanti o per il Fondo, al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti.

12. SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE, AVVIO DELL'OPERATIVITÀ DEL FONDO, VERSAMENTO INIZIALE E SUCCESSIVI

1. La sottoscrizione delle Quote si effettua attraverso la compilazione della domanda di sottoscrizione redatta su apposito modulo di sottoscrizione. Nella domanda sono indicati, tra l'altro, le generalità del Sottoscrittore, l'impegno irrevocabile a versare denaro per un valore corrispondente alle Quote di cui si chiede la sottoscrizione e le istruzioni per l'eventuale consegna dei Certificati rappresentativi delle Quote sottoscritte.
2. Il pagamento per la sottoscrizione delle Quote è effettuato presso la Banca Depositaria tramite bonifico bancario secondo quanto indicato al comma 8. I giorni di valuta sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante.

3. Copia del Regolamento è consegnata gratuitamente in occasione delle operazioni di sottoscrizione e ulteriori copie dello stesso possono essere richieste anche successivamente.
4. Entro 15 giorni dalla Chiusura delle Sottoscrizioni la SGR comunica ai Sottoscrittori la data di inizio di operatività del Fondo, l'Ammontare del Fondo, la somma sottoscritta e il numero delle Quote attribuite. Nel caso previsto nel precedente art. 9, comma 8, la SGR terrà conto nella comunicazione di cui sopra anche delle sottoscrizioni in corso di perfezionamento e si impegna ad effettuare un'ulteriore comunicazione ai Sottoscrittori, con i contenuti previsti dal presente comma, entro 15 giorni dall'avvenuta formalizzazione e perfezionamento di ciascuna singola manifestazione di interesse utilmente ricevuta entro il Termine Ultimo di Sottoscrizione.
5. I Partecipanti, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 4, devono effettuare un versamento iniziale pari al 10% dell'ammontare delle Quote sottoscritte.
6. Ai Partecipanti che sottoscrivono Quote successivamente alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni è richiesto di versare, entro 15 giorni dall'avvenuta sottoscrizione:
 - a) un importo pari a una quota percentuale dell'ammontare sottoscritto corrispondente alla quota già richiamata ai Sottoscrittori che hanno partecipato alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni;
 - b) un importo aggiuntivo, pari al tasso Euribor a 6 mesi rilevato alla data di Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni maggiorato dell'1%, calcolato sull'importo di cui alla lettera a) per il tempo intercorso dalla data di effettuazione dei richiami di cui alla medesima lettera a).
7. La SGR può effettuare richiami delle Quote per finanziare investimenti iniziali in imprese *target* solo se questi siano stati deliberati entro il Periodo di Investimento.
8. I Partecipanti sono tenuti a versare gli importi relativi alle Quote sottoscritte in più soluzioni, dietro richiesta della SGR, sulla base delle esigenze finanziarie del Fondo. A tal fine, i Partecipanti si impegnano a effettuare i versamenti relativi alle Quote sottoscritte entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta della SGR. Resta salva la facoltà della SGR di stabilire, per l'effettuazione dei versamenti, un termine superiore a 15 giorni.
9. In caso di mancato pagamento delle Quote, trascorsi 15 giorni dalla data prevista per il versamento, le somme già versate dal Partecipante si intendono acquisite dal Fondo a titolo di penale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno da parte della SGR. L'Ammontare del Fondo sarà conseguentemente ridotto dell'importo sottoscritto dal Partecipante inadempiente e le relative Quote annullate.
10. Dopo la scadenza del Periodo di Investimento, la SGR può richiedere ai Partecipanti il versamento delle restanti somme corrispondenti all'Ammontare del Fondo sottoscritto e non ancora versato, ove trattasi di:
 - a) copertura delle spese e degli oneri di cui all'art. 3.1;

- b) operazioni di acquisto o di sottoscrizione di strumenti finanziari di società non ancora partecipate dal Fondo purché sulla base di offerte indicative o vincolanti o simili impegni preliminari assunti dalla SGR durante il Periodo di Investimento e non ancora portati a termine;
- c) operazioni di investimento, nel limite massimo del 30% dell'Ammontare del Fondo, aventi a oggetto strumenti finanziari emessi da:
 - società già partecipate dal Fondo;
 - società controllate da società partecipate dal Fondo;
 - società risultanti da operazioni di fusione o di scissione che coinvolgono società partecipate dal Fondo;
 - società a cui sono state conferite o cedute società partecipate dal Fondo e/o rami di azienda di queste;

restando inteso che, anche nei casi di cui all'art. 1.8 che precede, la SGR riserva a propria discrezione una parte congrua dell'Ammontare del Fondo all'effettuazione delle operazioni di cui al presente art. 12.10.

13. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

1. In qualsiasi caso di cessione delle Quote, i Partecipanti titolari delle Quote di una determinata categoria (A o B) hanno diritto di prelazione sulle Quote della medesima categoria in misura proporzionale a quelle già detenute.
2. Il trasferimento delle Quote (A o B) avviene secondo le seguenti condizioni e modalità:
 - a) il Partecipante che intende cedere, in tutto o in parte, le proprie Quote, deve comunicare alla SGR la sua intenzione, la categoria e il numero delle Quote che intende cedere, il prezzo di cessione, le modalità di pagamento e le complete generalità del terzo proponente acquirente. Le richieste di trasferimento che difettano degli elementi sopra citati non possono essere prese in considerazione dalla SGR e, quindi, non può avere luogo alcuna valida cessione;
 - b) la SGR provvede a trasferire la comunicazione di cui alla lettera a) agli altri Partecipanti, titolari delle Quote della medesima categoria, assegnando loro un termine di 15 giorni a decorrere dal giorno di ricevimento della comunicazione entro il quale, a pena di decadenza, devono comunicare alla SGR se intendono esercitare il diritto di prelazione e la quantità delle Quote disponibili a acquistare al prezzo indicato dal Partecipante cedente.
3. In caso di mancato esercizio, in tutto o in parte, del diritto di prelazione, il Partecipante cedente potrà cedere, in tutto o in parte, le proprie Quote solo al terzo proponente acquirente indicato nella comunicazione alla SGR purché tale soggetto rientri nella nozione di Investitore Qualificato, salvo il diritto di opposizione della SGR da esprimersi entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione di cui sopra.

4. In caso di cessione delle Quote l'acquirente subentra nei diritti e negli obblighi del cedente.
5. In deroga a quanto previsto al comma 1, sono possibili trasferimenti di Quote B dal Sottoscrittore iniziale a soggetti ad esso facenti capo. Per "soggetti facenti capo al Sottoscrittore iniziale" si intende riferirsi alle società facenti parte del gruppo come definito all'art. 60 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e all'art. 11 del TUF, cui appartiene il Sottoscrittore iniziale, purché tali soggetti rientrino nella nozione di Investitore Qualificato.
6. Infine, laddove in base alle norme fiscali *pro tempore* vigenti la SGR sia tenuta quale sostituto d'imposta del Partecipante cedente ad effettuare il pagamento della ritenuta dovuta sul reddito da capitale realizzato dal Partecipante mediante la cessione delle quote, la SGR può negare il consenso al trasferimento ove il Partecipante cedente non versi alla SGR la provvista necessaria ad effettuare tale pagamento.

14. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento richieste da disposizioni di legge o regolamentari è conferita delega permanente al Presidente della SGR, il quale porterà a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva all'approvazione della modifica da parte della competente Autorità di Vigilanza.
2. Fuori dai casi previsti al comma 1 possono essere apportate modifiche al Regolamento solo se le stesse sono approvate dall'Assemblea.
3. Tutte le modifiche del Regolamento, dopo l'approvazione dell'Autorità di Vigilanza ove richiesta dalle norme applicabili, sono immediatamente efficaci e sono comunicate ai Partecipanti a cura della SGR.
4. La SGR provvede a fornire gratuitamente copia del Regolamento modificato ai Partecipanti che ne facciano richiesta.

15. LIQUIDAZIONE DEL FONDO E RIMBORSO FINALE DELLE QUOTE

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza di Durata del Fondo ovvero anche prima di tale data in caso di:
 - a) scioglimento della SGR;
 - b) rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo;
 - c) deliberazione assunta dall'Assemblea, con effetto immediato.
2. La liquidazione del Fondo, a eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR. Dell'avvenuta delibera viene informata l'Autorità di Vigilanza.

3. Ove il disinvestimento del Fondo non sia completato entro il termine di Durata del Fondo, la SGR, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con parere conforme del Collegio Sindacale, può, almeno 3 mesi prima della scadenza del termine di Durata del Fondo, deliberare - per 3 periodi non superiori, ciascuno, a 1 anno, una proroga della Durata del Fondo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio e del relativo rimborso delle Quote.
4. Dalla delibera di cui al precedente comma deve risultare che:
 - a) l'attività di smobilizzo del portafoglio è stata avviata, con l'indicazione dell'ammontare disinvestito e/o rimborsato fino alla data della delibera;
 - b) oggettive condizioni di mercato, indicate puntualmente e non riferite solo alla specifica situazione dei beni oggetto di investimento, rendono impossibile il completamento della vendita degli *assets* nei tempi previsti senza incorrere in gravi perdite che possono compromettere il rendimento finale del Fondo.
5. La delibera contiene, altresì, il piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui beni in portafoglio.
6. La SGR dà comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob dell'effettuazione della proroga.
7. La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto della legge e delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza; in particolare:
 - a) a partire dalla data della delibera di cui al comma 3 cessa ogni ulteriore attività di investimento e sono sospesi i Rimborsi Parziali;
 - b) l'avviso di liquidazione del Fondo è comunicato ai Partecipanti a cura della SGR;
 - c) la SGR provvede a liquidare il Fondo nell'interesse dei Partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla SGR medesima e portato a conoscenza dell'Autorità di Vigilanza;
 - d) la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per il rendiconto annuale, ove applicabili, e indicando il riparto di pertinenza di ogni Quota tenuto conto dei criteri di ripartizione del Risultato Finale di Gestione del Fondo indicati all'art. 4, comma 4;
 - e) la società di revisione della SGR e del Fondo provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
 - f) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, sono inviati ai Partecipanti.
8. La Banca Depositaria provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione.

9. Le somme non riscosse entro 3 mesi vengono depositate in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che trattasi di Rimborsi Parziali ovvero proventi derivanti dalla distribuzione con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i Certificati siano al portatore, indicanti l'elenco dei numeri di serie degli stessi.
10. La procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione all'Autorità di Vigilanza dell'avvenuto riparto, nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.

16. VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

1. Il valore unitario delle Quote viene calcolato con cadenza semestrale, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza e nel rispetto dei diversi diritti patrimoniali spettanti a ciascuna categoria di Quote.
2. È facoltà della SGR sospendere la comunicazione del valore unitario delle Quote in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili che non consentono la regolare determinazione della stessa o la sua comunicazione. Ove ricorrano tali circostanze, la SGR informa di tale sospensione l'Autorità di Vigilanza, nonché i Partecipanti. Al cessare delle situazioni predette, la SGR si adopera per determinare il valore unitario delle Quote non appena possibile e provvede alla relativa comunicazione ai Partecipanti.
3. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta.

17. SCRITTURE CONTABILI E REVISIONE CONTABILE

1. La contabilità del Fondo è tenuta dalla SGR, la quale, in aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal Codice Civile e con le stesse modalità, redige i documenti prescritti dalle disposizioni attuative dell'art. 37, comma 2, lett. c) del TUF.
2. La società incaricata della revisione rilascia un giudizio sul rendiconto del Fondo, ai sensi degli artt. 9 e 156 del TUF.

18. COMUNICAZIONI

1. Ove non espressamente indicato, tutte le comunicazioni previste nel Regolamento vanno compiute entro il termine massimo di 15 giorni mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e, se compatibile, mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito internet della SGR.

19. FORO COMPETENTE

1. Fatta eccezione per il caso in cui il partecipante sia un consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis del Codice Civile, per la soluzione di qualsiasi controversia comunque



derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal Regolamento, è esclusivamente competente il Foro di Napoli.